

FISCO

Accertamento/2. Direttiva della Guardia di finanza sui comportamenti da adottare dopo le novità della legge

Gdf, ravvedimento prima del v

Durante il controllo il contribuente potrà decidere se e in che misura

Laura Ambrosi

Compliance dalla Gdf per il nuovo ravvedimento operoso, favorendo la regolarizzazione da parte del contribuente anche durante le operazioni di verifica. È quanto emerge da una direttiva del Comando generale della Gdf del 15 maggio scorso diretta a tutti i reparti operativi al fine di fornire le prime indicazioni da adottare in sede di controllo.

La legge di Stabilità 2015 ha profondamente riformato l'istituto del ravvedimento operoso e, tra le novità più sostanziali, vi è la possibilità di regolarizzare la violazione anche nell'ipotesi in cui essa sia già stata constatata ovvero qualora siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Tenuto conto dell'impatto che la nuova disciplina può produrre sull'azione di verifica, il Comando Generale della Gdf ha fornito le istruzioni operative, distinguendo le varie situazioni che potranno presentarsi alle unità operative.

Ravvedimento prima della verifica

Potrebbe essere pianificato un controllo presso un contribuente che abbia già autonomamente regolarizzato alcune violazioni. Sebbene la norma non inibisca il controllo, i militari, prima di iniziare, eseguiranno una preventiva analisi consultando le banche dati. Vanno, infatti, attentamente analizzati tutti gli elementi di rischio disponibili da porre a confronto con la natura e l'entità delle violazioni oggetto di ravvedimento. Qualora all'esito di questa analisi il reparto competente ritenga opportuno non avviare l'attività ispettiva, occorrerà modificare la scelta e giustificare l'operato in tal senso.

Ravvedimento durante la verifica

Senza corso dell'intervento il contribuente ravvede violazioni che rientrano nell'oggetto della verifica, seppur non ancora formalizzate in un verbale, egli dovrà fornire ai militari i documenti com-

provanti l'avvenuto adempimento e le necessarie informazioni per individuare la natura e gli importi oggetto di ravvedimento. I verificatori dovranno riscontrare che esista coincidenza tra la regolarizzazione e le potenziali violazioni da verbalizzare, per poi proseguire il controllo su altri aspetti ovvero chiuderlo.

Il ravvedimento operoso

Nell'ipotesi in cui il contribuente decida di regolarizzare violazioni già contenute in un verbale di verifica giornaliero, i militari dovranno, dopo il riscontro della correttezza del ravvedimento eseguito, darne atto nel successivo verbale. In proposito la direttiva rimarca l'importanza della formalizzazione dei rilievi già in sede di verbale di verifica e cioè ben prima della conclusione delle attività.

Il contribuente quindi, non solo con la consegna del Pvc, ma anche durante il controllo, potrà autonomamente decidere se e in che misura "aderire" ai rilievi attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Nella circolare si precisa che i verificatori dovranno in ogni caso verbalizzare nel Pvc la violazione e saranno poi le Entrate a valutare la correttezza del ravvedimento eseguito. Giova ricordare che la nuova norma consente la riduzione delle sanzioni a un sesto se regolarizzate prima della constatazione ovvero un quinto se dopo la notifica di un Pvc.

Occorrerà così valutare se la formalizzazione nel verbale di verifica secondo l'Agenzia equivarrà a una constatazione al pari di un Pvc. Un'interpretazione letterale della norma escluderebbe questa equiparazione in quanto si fa espresso riferimento all'articolo 24 della legge 4/29 e quindi alla materiale redazione del Pvc e non di altro atto. Infine viene precisato che le nuove regole non interessano le ipotesi di omessa dichiarazione e quindi i cosiddetti evasori totali, poiché è possibile regolarizzare solo una dichiarazione regolarmente presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indicazioni ai Reparti operativi

L'INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA DEL PRIMO GIORNO

Gli operanti hanno inoltre reso edotta la parte della facoltà di:

...omissis...

- avvalersi della possibilità di regolarizzare spontaneamente propri errori e/o omissioni accedendo al ravvedimento operoso che consente, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, di ricorrere al predetto istituto anche dopo l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nonché di definire le violazioni già constatate, secondo i diversi termini, requisiti ed effetti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, al contribuente è stato precisato che il pagamento e la regolarizzazione non limitano né inibiscono l'avvio e la prosecuzione delle attività ispettive né la conseguente verbalizzazione degli illeciti riscontrati.

L'INTEGRAZIONE DEL PVC

La parte è stata resa edotta della facoltà di:

- di poter regolarizzare spontaneamente propri errori e/o omissioni accedendo al ravvedimento operoso che consente, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, di ricorrere al predetto istituto anche dopo l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nonché di definire le violazioni già constatate, secondo i diversi termini, requisiti ed effetti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, in sede di avvio dell'intervento, al contribuente è stato precisato che il pagamento e la regolarizzazione non limitano né inibiscono l'avvio e la prosecuzione delle attività ispettive né la conseguente verbalizzazione degli illeciti riscontrati.

La regolarizzazione. Il reato non si cancella

L'adesione blocca il sequestro

Antonio Iorio

La regolarizzazione spontanea della violazione non costituisce un'esimente della responsabilità penale del contribuente. All'argomento la direttiva della Gdf dedica uno specifico paragrafo.

L'articolo 13 del Dlg 74/2000 dispone che le pene previste per il delitto fiscale sono diminuite di un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti siano estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali

procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Dunque, la norma attribuisce al pagamento delle imposte, e quindi anche al ravvedimento, natura di circostanza attenuante e non di causa di estinzione del reato. Nella direttiva è precisato che a prescindere dal ravvedimento eseguito dal contribuente, qualora le violazioni riscontrate siano riconducibili a un'ipotesi delittuosa prevista dal Dlg 74/2000, i verificatori dovranno inviare la notizia di reato all'autorità giudiziaria.

E tuttavia l'integrale pagamento del tributo dovrebbe age-

volare il contribuente indagato ai fini del sequestro preventivo per equivalente e, dunque, della successiva confisca. Si ricorda, infatti, che in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito tributario è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato. La Corte di cassazione, con varie pronunce, ma anche nella relazione 30/2013, ha evidenziato che il versamento, seppur tardivo, dei tributi evasi fa venir meno il presupposto applicativo della misura ablativa.

Infatti, perché il profitto suscettibile di confisca corrisponde all'ammontare dell'im-